



REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI

*Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 146 del 27 Aprile 2006
e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 15/12/2018*

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene le norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e della legge regionale 10 agosto 1998 n. 33.

Articolo 2

Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dirigenziali.

1. Per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dirigenziali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo non inferiore a € 25,00 e un massimo non superiore a € 500,00 fatte salve le disposizioni di legge che prevedono direttamente l'ammontare della sanzione.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003 n. 3 le disposizioni dei regolamenti comunali che stabiliscono per le violazioni degli stessi sanzioni in misura diversa da quella indicata al comma 1 si intendono sostituite nel senso che si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 3

Pagamento in misura ridotta.

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni nella misura del doppio del minimo o, se più favorevole, di un terzo del massimo, da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione.
2. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento, anche nei casi di precedente o successiva presentazione di scritti difensivi.
3. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Articolo 4

Spese

1. Le spese del procedimento, comprese quelle di notificazione degli atti, sono a carico dei responsabili.
2. L'Autorità che determina la somma dovuta per la violazione, ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e di notificazione, all'autore dell'illecito ed alle persone che sono solidalmente obbligate al pagamento della sanzione.

Articolo 5

Sanzioni amministrative accessorie

1. Alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze si applicano esclusivamente le sanzioni accessorie previste dagli artt. 13 e 20 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 6

Individuazione degli organi addetti al controllo e destinazione dei proventi

1. Sono addetti al controllo gli operatori appartenenti al Corpo di Polizia Municipale nonché i soggetti appartenenti agli Uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dal Comune o comunque incaricati dall'Amministrazione di svolgere attività di vigilanza sull'esatta osservanza delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali.
2. Resta ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della citata legge 689/81 nonché la competenza di altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento di illeciti amministrativi da parte delle leggi vigenti.
3. Gli addetti al controllo debbono essere forniti di apposito documento che attesti la qualifica posseduta.
4. In analogia con quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale Marche n. 33 del 10 agosto 1998 qualora le sanzioni derivino da accertamenti effettuati dagli operatori del Corpo di Polizia Municipale una quota pari al 10 per cento dei proventi è devoluta al Fondo speciale del Corpo di Polizia municipale, se istituito.

Articolo 7

Verbale di accertamento

1. Il processo verbale di accertamento deve contenere:
 - a. l'intestazione del Comune.
 - b. l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - c. le generalità e la qualifica dei verbalizzanti;
 - d. le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - e. la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
 - f. l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
 - g. l'importo della sanzione e le modalità del pagamento in misura ridotta;
 - h. l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi;
 - i. le eventuali dichiarazioni rese dall'autore delle violazioni o la circostanza che non sono state rese dichiarazioni;
 - j. i motivi della mancata contestazione immediata;
 - k. la sottoscrizione del verbalizzante e, in caso di contestazione immediata, dei soggetti cui la violazione è stata contestata;
2. Se il responsabile si rifiuta di firmare il verbalizzante dovrà darne atto in calce al verbale.
3. In caso di contestazione immediata copia del verbale deve essere consegnato al responsabile

Articolo 8

Ordinanza – ingiunzione

1. Nell'ordinanza - ingiunzione l'autorità competente dovrà determinare l'importo della sanzione irrogata attenendosi ai parametri di cui all'articolo 11 della legge 689/81.
2. In attuazione del comma 1 la sanzione sarà determinata avendo riguardo in primo luogo alla gravità del fatto nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.



3. L'autorità può procedere a riduzioni o aumenti nella misura individuata nel comma 2 in considerazione dell'opera eventualmente svolta dall'agente per eliminare o ridurre le conseguenze della violazione, della personalità del responsabile, delle sue condizioni patrimoniali.
4. Le informazioni necessarie per assumere le determinazioni di cui al comma 3, se non risultano dagli atti del procedimento, possono essere desunte dagli scritti difensivi e dai documenti eventualmente inviati dall'interessato ai sensi dell'articolo 18 comma 1 legge 689.
5. Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di essere sentito ai sensi del citato art. 18 l'autorità invita l'interessato a rendere dichiarazioni in ordine a fatti, stati e qualità personali utili ai fini della determinazione di cui al comma 3.

Articolo 9

Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa

1. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Dirigente preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative cui inerisce la singola violazione, fatto salvo quanto diversamente stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 05/05/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Dirigente riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 689.
3. Il Dirigente sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta.
4. Il Dirigente può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e degli scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.
5. Sulla base dell'istruttoria degli atti il Dirigente competente emana ordinanza – ingiunzione o ordina l'archiviazione del procedimento amministrativo.

Articolo 10

Termine per l'emanazione dell'ordinanza – ingiunzione

1. Il Dirigente competente, entro il termine di prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la sanzione dovuta (art. 28 L. n. 689/1981), ove ritenga fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di ingiunzione di pagamento della somma determinata quale sanzione per la violazione, insieme con le spese di procedura e di notificazione.

Articolo 11

Ordinanza di archiviazione

1. L'ordinanza motivata di archiviazione degli atti nel caso di infondatezza dell'accertamento deve essere comunicata all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato.

Articolo 12

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Previa apposita richiesta di chi si trovi in condizioni economiche disagiate può essere ammesso, ai sensi dell'articolo 26 della legge 689, al pagamento rateale della somma individuata nell'ordinanza – ingiunzione.
2. La richiesta deve pervenire entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza – ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare nonché tutti gli altri elementi che l'interessato ritenga utile a



comprovare lo stato di indigenza. La richiesta deve anche contenere l'indicazione del numero di rate e l'importo proposto per ciascuna di esse.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 689, l'importo di ciascuna rata, salvo maggiore ammontare richiesto dall'interessato, non potrà superare il 20% dell'ammontare dei redditi complessivi lordi percepiti.
4. In ogni caso si considerano in condizioni economiche disagiate coloro che hanno compiuto il 60° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla irrogazione della sanzione, che siano titolari di pensione, o coloro che non sono in condizione lavorativa, in possesso di un reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti lo stato di famiglia anagrafico, fino a 3 volte il minimo INPS annuale.
5. In presenza della richiesta di cui al comma 1, i termini per il pagamento in misura ridotta sono sospesi fino all'emissione dell'atto di ammissione o di diniego della rateizzazione.

Articolo 13

Difesa del Comune nel giudizio di opposizione

1. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza – ingiunzione previsto dagli artt. 22 e 22-bis della legge 689/81 il Comune può stare in giudizio a mezzo di funzionari appositamente delegati dal Dirigente competente ai sensi dell'art. 42 comma 5 dello Statuto Comunale.
2. L'agente accertatore non può essere delegato a rappresentare in giudizio il Comune in relazione ad accertamenti effettuati dallo stesso.
3. In casi di particolare complessità o di difficoltà di carattere processuale o laddove il valore economico della causa o la particolare importanza della stessa lo facciano ritenere opportuno, l'incarico sarà comunque conferito all'Ufficio legale del Comune o ad altro avvocato.

Articolo 14

Esecuzione delle sanzioni

1. Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza – ingiunzione, il Comune inviterà al pagamento della sanzione nel termine di 30 giorni dal deposito della pronuncia.
2. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute secondo la disciplina contenuta nell'art. 27 della legge 689/81.
3. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute dai soggetti sanzionati inadempienti secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate del Comune.

Articolo 15

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto si applicano le disposizioni contenute nella legge 689/81 e nelle altre leggi in materia di sanzioni amministrative.